



Scadenzario fiscale Maggio 2019

Bologna, 6 maggio 2019

SCADENZA	ADEMPIMENTO	MODALITÀ
2 maggio	<p><u>IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24 – Versamento e compensazione</u></p> <p>Mod. F24 - Il Modello F24 ed il Modello F24 – accise sono stati approvati con Provv. Ag. Entrate 23 ottobre 2007, come modificati da ultimo dal Provv. Ag. Entrate 19 giugno 2013.</p> <p>Con Provv. Ag. Entrate 25 maggio 2012, come modificato da ultimo dal Provv. Ag. Entrate 19 giugno 2013, è stato approvato il Mod. F24 semplificato, da utilizzare per IMU ed altri versamenti.</p> <p>Con Provv. Ag. Entrate 7 agosto 2009, modificato con Provv. Ag. Entrate 29 marzo 2010, è stato istituito il Mod. F24 con elementi identificativi (F24 ELIDE), da utilizzare per taluni versamenti, per i quali non è prevista la compensazione.</p> <p>Mod. F24 / EP – Per il Modello F24 / EP da utilizzare da parte degli enti pubblici si rinvia alle rispettive scadenze in questo scadenziario.</p> <p>Versamento titolari di partita IVA - Il versamento delle imposte con utilizzazione del</p>	

Modello F24 è effettuato obbligatoriamente in via telematica da parte dei contribuenti titolari di partita IVA (art. 37, commi 49 e 49-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e ss.mm.):

a) per versamenti a debito: direttamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), per il tramite di un intermediario abilitato, o mediante home banking;

b) per versamenti con compensazione: esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Versamento soggetti non titolari di partita IVA - Ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti, i versamenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

N.B.: La lettera c), che prevedeva l'esecuzione esclusivamente mediante i servizi telematici dei versamenti con saldo finale di importo superiore a mille euro, è stata abrogata.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 27/E del 19 settembre 2014.

IVA - Compensazione oltre 5.000 Euro – Ai sensi:

- dell'art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e del Provv. Ag. Entrate 21 dicembre 2009, la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge;

- dell'art. 10, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, e ss.mm., i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'IVA per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità

(art. 35, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) della dichiarazione dalla quale emerge il credito. In alternativa è prevista la sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis cod. civ.

Vedasi al riguardo la Ris. Ag. Entrate n. 57/E del 4 maggio 2017.

Sospensione della compensazione - L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento con Mod. F24, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. (art. 37, comma 49-ter, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Provv. Ag. Entrate 28 agosto 2018).

Imposte sui redditi, addizionali, sostitutive ed IRAP – Limitazione dei 5.000 Euro - Ai sensi dell'art. 1, comma 574, L. 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm., i contribuenti che, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Vedasi al riguardo la Ris. Ag. Entrate n. 57/E del 4 maggio 2017.

Divieto di compensazione - La compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (Art. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; D.M. 10 febbraio 2011, Circ. Ag. Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 13/E dell'11 marzo 2011; Ris. Ag. Entrate n. 18/E del 21 febbraio 2011).

La disposizione deve essere coordinata con la disciplina di cui all'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in materia di accertamento esecutivo.

6 maggio

IVA - Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone - Emissione della fattura

Per gli esercenti attività di trasporto scade il termine per l'emissione della fattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone - esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - e risultanti dalle annotazioni eseguite entro il mese precedente [art. 74, comma 1, lettera e), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e art. 3, D.M. 30 luglio 2009].

15 maggio

IVA Fatturazione differita - Emissione della fattura

Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

15 maggio

IVA Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali - Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi

Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 6, comma 4, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, e successive modificazioni).

15 maggio

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 300 - Annotazione del documento riepilogativo

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture - di importo inferiore ad euro 300 - emesse nel mese precedente (art. 6, comma 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695).

Nel documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

15 maggio

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro - Annotazione delle operazioni

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544).

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate [n. 18/E](#) del 1° agosto 2018.

Annotazione:

I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente:

- i proventi, di cui all'art. 25, comma 1, citata L. n. 133/1999, che non costituiscono reddito imponibile;
- le plusvalenze patrimoniali;
- le operazioni intracomunitarie.

16 maggio

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

IVA - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro il 16 aprile 2019, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione nella misura dell' 1,5 per cento (pari ad 1/10 del 15 per cento) commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;

- degli interessi moratori al tasso legale - nella misura elevata dallo 0,3 allo 0,8 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 2019 dal D.M. 12 dicembre 2018 - con maturazione giorno per giorno.

Ravvedimento veloce - Per effetto dell'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari all' 1 per cento per ogni giorno di ritardo (fino al quindicesimo, in

Versamento

Per il versamento delle sanzioni devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- * **8904 per l'IVA;**
- * **8906 per le ritenute.**

Per il versamento degli interessi, limitatamente all'IVA, deve essere utilizzato il codice-tributo:

- * **1991 per gli interessi sul ravvedimento IVA. Mod. F24**

- Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 2 maggio in questo scadenario.

cui raggiunge la misura ordinaria del 15 per cento) ed il ravvedimento si applica sulla sanzione così determinata; vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011.

Ravvedimento entro 90 giorni - Per effetto dell'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari ad 1 / 9 del 15 per cento in caso di ritardo non superiore a 90 giorni.

Ravvedimento modello F24 a saldo zero – Per la regolarizzazione dell' omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero vedasi la Ris. Ag. Entrate n. 36/E del 20 marzo 2017.

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 aprile 2019 .

Errori formali - Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

Correzioni di errori - Vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 5/E del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24. È possibile procedere alla correzione online del modello F24 mediante il servizio Civis accedendo dai canali Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

16 maggio

IMPOSTE SUI REDDITI

Ritenute alla fonte - Versamento

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate (1) (2) (3) nel mese precedente su:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, e partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- indennità, compensi e rimborsi correlati all'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica (4);
- corrispettivi dovuti dal condominio per contratti di appalto di opere e servizi;
- compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi di enti pubblici ad imprese;

Versamento

Con Mod. F24

Codici-tributo - Un elenco dei codici-tributo in ordine alfabetico ed in ordine numerico è riportato nella banca dati "fisconline". Si riportano i codici-tributo di più frequente utilizzazione:

- **1001** per le ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- **1002** per le ritenute sugli emolumenti arretrati;
- **1012** per le ritenute sulle indennità di cessazione rapporto di lavoro;

- premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE;
- indennità di esproprio, di occupazione, eccetera;
- obbligazioni e titoli similari (6);
- interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi;
- redditi di capitale (6) diversi dai dividendi (7) e da quelli indicati in precedenza;
- proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere;
- proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 6, n. 4, Tar. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive;
- altre vincite e premi.

(1) Regime forfetario – Vedasi l'art. 1, commi 54 e seguenti, L. 23 dicembre 2014, n. 190, e ss.mm; il regime prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5 per cento o del 15 per cento. I ricavi e i compensi relativi al reddito in regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 9 /E del 10 aprile 2019.

I contribuenti in regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. [n. 600](#) /1973, ad eccezione delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del medesimo decreto.

L'ammontare complessivo delle ritenute di cui ai citati artt. 23 e 24, relative alle somme già corrisposte dal 1° gennaio al 30 aprile 2019, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2019, [n. 34](#)), in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all'[art. 8](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ([art. 6](#), D.L. 30 aprile 2019, n. 34).

(2) Interventi di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico – Vedasi l'art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, circa l'effettuazione da parte delle banche e di Poste Italiane di una ritenuta - pari all'8 per cento - sui pagamenti effettuati con bonifico per gli interventi di risparmio

- **1019** per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;
- **1020** per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;
- **1040** per le ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni
- **1046, 1047 e 1048**, rispettivamente per le ritenute su tombole e lotterie, giochi di abilità, altre vincite e premi.

Ritenute enti pubblici - Vedasi la corrispondente scadenza "RITENUTE/ADDIZIONALI/ IVA - Enti pubblici - Versamento delle ritenute alla fonte, delle addizionali e dell'Iva periodica" in questo Scadenziario.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI/MOD. F24" in data 2 maggio in questo scadenziario.

energetico e di recupero del patrimonio edilizio; vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 40/E del 28 luglio 2010.

(3) Pignoramento di somme presso terzi – Vedasi l'art. 15, comma 2, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, circa l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20 per cento in caso di pignoramento presso terzi; vedasi al riguardo il Prov. Ag. Entrate 3 marzo 2010 e la circ. Ag. Entrate n. 8/E del 2 marzo 2011.

(4) Sport dilettantistico - Ai fini dell'assoggettamento ad IRPEF e relative addizionali di compensi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche, vedasi l'art. 25, comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133 e l'art. 69, D.P.R. n. 917/1986.

(5) Raccoglitori di tartufi – La ritenuta non si applica ai nei confronti dei soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 1, comma 692 e seguenti, L. 30 dicembre 2018, n. 145, e che hanno versato l'imposta sostitutiva con scadenza il 16 febbraio.

(6) Redditi di capitale - Si vedano le scadenze "REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Imposta sostitutiva - Versamento" e "REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Ritenuta d'acconto - Versamento" in questo scadenziario.

(7) Dividendi - Il D.Lgs. 21 novembre 1997, [n. 461](#) prevede il versamento entro il 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio delle ritenute sui dividendi operate nel trimestre solare precedente.

16 maggio

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE
ALL'IRPEF
Redditi di lavoro dipendente e assimilati -
Versamento

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente secondo i criteri sotto indicati.

Addizionale regionale

Ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle

Versamento

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- **3802** - addizionale regionale (saldo) trattenuta dal sostituto d'imposta;
- **3848** - addizionale comunale (saldo)

operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto.

Addizionale comunale

Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- l'addizionale dovuta a saldo, in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l'addizionale dovuta in acconto, in un numero massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo;
- l'addizionale residua dovuta in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione.

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari - Ritenute operate – Versamento

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve – come definiti dall'art. 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 – stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, si applicano le disposizioni dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.

Vedasi al riguardo il Provv. Ag. Entrate 12 luglio 2017 e la Circ. Ag. Entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017.

trattenuta dal sostituto d'imposta;

· **3847** - addizionale comunale (acconto) trattenuta dal sostituto d'imposta.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI/MOD. F24" in data 2 maggio in questo scadenziario.

Versamento:

Codici – tributo: Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo 1919.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24"

16 maggio

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento.

Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

in data 2 maggio in questo scadenziario.

16 maggio

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA - Imposta sostitutiva - Versamento

Versamento:

Scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva – risultante dal saldo mensile del conto unico - relativa agli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli dei c.d. "Grandi Emittenti" di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014 circa l'ammontare dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie.

Per la disciplina di carattere generale si vedano la C.M. 23 dicembre 1996, n. 306/E, la n. 165/E del 24 giugno 1998 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.

con Mod. F24

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 2 maggio in questo scadenziario.

16 maggio

**IVA
Imposta risultante dalla dichiarazione annuale -
Rateizzazione**

Versamento:

Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato dell'IVA annuale per il periodo di imposta **2018**, in rate mensili di uguale importo,

Con Mod. F24 e con i seguenti codici-tributo:

· **6099** – IVA annuale;

- con versamento della prima rata entro il **16 marzo**, e
- con scadenza delle rate successive alla prima entro il giorno **16 di ciascun mese**, con applicazione dell'interesse fisso di rateizzazione dello 0,50 per cento mensile,
scade il termine per il versamento della rata mensile.
In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di **novembre** (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).
In alternativa al termine del 16 marzo, i contribuenti IVA possono effettuare il versamento entro il termine del 30 giugno, previsto dall' art. 17, comma 1, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data (artt. 6 e 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

16 maggio

IVA - Contribuenti mensili - Mese di aprile 2019
- Versamento – Pubbliche
amministrazioni e soggetti con fatture “split
payment” - Versamento
dell'imposta

Contribuenti mensili. Scade il termine per l'effettuazione del versamento risultante dalla liquidazione relativa al mese di **aprile 2019**, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. Se l'importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Liquidazione IVA per cassa – Vedasi l'art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. agosto 2012, n. 134, circa il regime di liquidazione IVA per cassa.

Fatture soggette a “Split payment” - Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti sottoindicati, si applica il regime del c.d. split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede che il versamento dell'IVA sia effettuato dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti.

A norma dell'art. 2, D.M. 23 gennaio 2015, i soggetti passivi emettono pertanto la fattura con

· **1668** – interessi pagamento dilazionato imposte erariali.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza “IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24” in data 2 maggio in questo scadenziario.

Versamento:

Con Mod. F24: **Codici – tributo:** Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo **6004**.

Per i codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 17-ter , D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si vedano le citate Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 12 febbraio 2015 e n. 139/E del 10 novembre 2017.

L'imposta è versata direttamente all'entrata del bilancio dello Stato nei casi indicati dalla Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 12 febbraio 2015.

l'annotazione "scissione dei pagamenti" ma non sono tenuti al pagamento dell'imposta in sede di liquidazione periodica.

La disciplina non si applica alle operazioni in cui le pubbliche amministrazioni sono debitori d'imposta (es. reverse charge).

Le disposizioni sullo split payment non si applicano alle prestazioni di servizi, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'[art.25](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ([art. 12](#), D.L. 12 luglio 2018, n. 87, con la decorrenza ivi indicata).

Ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/9172, come modificato dall'art. 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni sullo split payment si applicano alle operazioni effettuate anche nei confronti dei seguenti soggetti:

0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Vedasi al riguardo il D.M. 23 gennaio 2015, come modificato da ultimo dal D.M. 9 gennaio 2018.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017.

Versamento dell'imposta da "Split payment" –

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 4, D.M.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 2 maggio in questo scadenziario.

23 gennaio 2015, effettuano il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione utilizzando i codici tributo di cui alla Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 12 febbraio 2015. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali (vedasi l'art. 5, D.M. 23 gennaio 2015), che ricevono fatture in regime del c.d. split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, effettuano il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando i codici tributo di cui alla Ris. Ag. Entrate n. 139/E del 10 novembre 2017; in alternativa, tali soggetti possono annotare le fatture nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633 / 1972, con partecipazione dell'imposta dovuta alla liquidazione periodica, del mese o del trimestre dell'esigibilità.

Contabilità presso terzi - Il citato D.P.R. n. 100 del 1998 prevede la facoltà - per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'Agenzia delle Entrate - di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Elenchi delle fatture - Comunicazione delle liquidazioni - Il termine per la trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute del trimestre solare precedente, scade il 31 maggio, il 30 settembre, il 30 novembre ed il 28 febbraio. I contribuenti possono optare per gli invii su base semestrale. (art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

16 maggio

IVA

Contribuenti trimestrali – Primo trimestre 2019 - Versamento

Scade il termine per il versamento dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al primo trimestre 2019 (art. 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

Se l'imposta non supera il limite di 25,82 euro il versamento è effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo.

Interessi - Per i soggetti che effettuano il versamento trimestralmente le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.

Versamento:

con Mod. F24

Codici – tributo: Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo 6031. Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24"

Limiti per liquidazione trimestrale - Ai sensi dell'art. 14, comma 11, L. 12 novembre 2011, n. 183, i limiti per avvalersi della liquidazione trimestrale dell'IVA sono costituiti da un volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente non superiore a 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (vd. Ris. Ag. Entrate n. 15/E del 13 febbraio 2012).

Liquidazione IVA per cassa – Vedasi l'art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. agosto 2012, n. 134, circa il regime di liquidazione IVA per cassa.

Fatture soggette a "Split payment" - Versamento dell'imposta da "Split payment" - Vedasi la scadenza "IVA - Contribuenti mensili" in questo stesso scadenziario. Comunicazione delle liquidazioni – Elenchi delle fatture - Vedasi la scadenza "IVA - Contribuenti mensili" in questo stesso scadenziario.

16 maggio

IVA

Contribuenti trimestrali ex art. 74, D.P.R. n. 633/1972 – Primo trimestre 2019 - Versamento

Per i contribuenti "trimestrali" indicati nell'art. 74, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972:

- esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;
- autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298 (vedasi al riguardo la C.M. n. 252/E del 30 ottobre 1998);
- enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, appositamente autorizzati con decreto ministeriale,

scade il termine per il versamento dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al primo trimestre 2019.

I versamenti trimestrali effettuati a norma del predetto art. 74, quarto comma, non sono soggetti alla maggiorazione degli interessi (dell'1 per cento) prevista dall'art. 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, per i contribuenti trimestrali ordinari.

in data 2 maggio in questo scadenziario.

Versamento:

Con Mod. F24 Codici – tributo: per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo **6031**.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 2 maggio in questo scadenziario.

Subfornitura. È previsto il versamento trimestrale dell'imposta relativamente ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura in presenza delle condizioni di cui all'art. 74, quinto comma. Vedasi al riguardo la C.M. n. 45/E del 18 febbraio 1999.

Associazioni sportive dilettantistiche - Per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l'applicazione della disciplina di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, per le associazioni senza scopo di lucro e per le associazioni pro loco scade il termine per il versamento trimestrale dell'imposta, ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544. Vedasi, al riguardo, la C.M. n. 165/E del 7 settembre 2000 e la **Circ. Ag. Entrate n. 18/E del 1° agosto 2018.**

Fatture soggette a "Split payment" - Versamento dell'imposta da "Split payment" - Vedasi la scadenza "IVA - Contribuenti mensili" in questo stesso scadenario. Comunicazione delle liquidazioni – Elenchi delle fatture - Vedasi la scadenza "IVA - Contribuenti mensili" in questo stesso scadenario.

16 maggio

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Attività svolte a carattere continuativo - Versamento

Per gli esercenti le attività elencate nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente (art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; C.M. n. 165/E del 7 settembre 2000).

Versamento:
con Mod. F24 Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo 6728.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 2 maggio in questo scadenario.

16 maggio

INPS
Contributo alla gestione separata

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n.281), relativi, tra l'altro, a:

Versamento:
con Mod. F24 e con causali contributo

- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326);
- incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269);

- C10 - Soggetti già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria;
 - CXX - Soggetti privi di altra copertura previdenziale;

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 2 maggio in questo scadenziario.

16 maggio

INPS

Contributi dovuti da artigiani e commercianti sul minimale di reddito - Versamento rata -

Scade il termine per il versamento, da parte degli artigiani e commercianti iscritti all'INPS, della rata del contributo dovuto sul minimale di reddito relativo al **primo trimestre 2019** (art. 18, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Versamento

Con Mod. F24
 Si riportano le causali-contributo da indicare nel modello di versamento:
 - AF (contributi fissi artigiani);
 - CF (contributi fissi commercianti).

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 2 maggio in questo scadenziario.

16 maggio

ACCISE

Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto "TUA" - Testo Unico Accise).

Versamento

Con Mod. F24 – accise.
Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24"

16 maggio

IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
c.d. "Tobin Tax" - Versamento

Scade il termine per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin Tax"), di cui all'art. 1, commi 491 e seguenti, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente.

L'imposta è dovuta sulle seguenti operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012, quali in sintesi

- (comma 491): trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
- (comma 492): operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, ecc.
- (comma 495): negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492 con la decorrenza prevista dal comma 497.

L'imposta è versata da banche, società fiduciarie ed imprese di investimento, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, dell'art. 1, citata L. n. 228/2012 nonché dai notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni, salvi i casi in cui l'imposta è versata dal contribuente (art. 19 D.M. 21 febbraio 2013) entro i seguenti termini:

- per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà;
- per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto;
- per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato.

Vedasi altresì il Provv. Ag. Entrate 18 luglio 2013 recante definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento

in data 2 maggio in questo scadenziario.

Versamento:

Con Mod. F24 e con i seguenti codici tributo:

- **4058** - "Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012"
- **4059** - "Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012"
- **4060** - "Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012" .

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 2 maggio in questo scadenziario.

dell'imposta, dei relativi obblighi strumentali e delle modalità di rimborso.

20 maggio

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI
Dichiarazione mensile

I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento Conai, devono, entro la data in esame, procedere a:

- presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente, utilizzando l'apposita modulistica, con il dettaglio evidenziante il numero e la data di protocollo delle bolle doganali;
- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente, utilizzando il modello conforme.

20 maggio

ENASARCO
Versamento rata I trimestre 2019 contributi
ENASARCO

Per le ditte mandanti che hanno alle proprie dipendenze degli agenti, il **20 maggio** scade l'ultimo giorno utile per il versamento dei contributi ENASARCO relativi al I trimestre dell'anno.

27 maggio
(Termine così
prorogato,
essendo il giorno
25 sabato)

IVA
Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT
mensili

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi (art. 50, D.L. 30 agosto 1993, n. 331)

- delle cessioni intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri stati membri

- relativi al mese di aprile 2019, da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione mensile.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora non sia superato il limite di 50.000 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti (D.M. 22 febbraio 2010).

La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano

Presentazione:

Gli elenchi INTRASTAT, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro (Prov. Ag. Entrate 25 settembre 2017).

Elenchi acquisti a fini statistici - A decorrere dagli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 l'obbligo di presentazione degli elenchi degli acquisti sussiste solo a fini statistici.

Inoltre, con Prov. Ag. Entrate 25 settembre 2017 sono state adottate le seguenti semplificazioni:

- acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) - I contribuenti presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

- acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) - I contribuenti presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Vedasi al riguardo la Nota Ag. Dogane e Monopoli n. 18558/RU del 20 febbraio 2018.

31 maggio

IVA - Liquidazioni periodiche - Trasmissione

Ai sensi dell'art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 (inserito dall'art. 4, comma 2, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225) per i soggetti passivi IVA scade il termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.

Presentazione:

esclusivamente in via telematica, mediante il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" approvato con Prov. Ag. Entrate 21 marzo 2018.

31 maggio

IVA - Adempimenti di fine mese

Agenzie di viaggio e turismo

Scade il termine per la registrazione nel registro di cui all'art. 24 od in apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dei corrispettivi delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo nel mese precedente (art. 74-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 5, D.M. 30 luglio 1999, n. 340).*Editoria* Scade il termine per l'effettuazione delle annotazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 da parte degli editori di libri, quotidiani e periodici.

Sedi secondarie

Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente (art. 73, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 1, D.M. 18 novembre 1976, come modificato dal D.M. 6 giugno 1979; C.M. n. 328/E del 24 dicembre 1997).

Trasporto pubblico urbano di persone

Per gli adempimenti relativi alla vendita di documenti di viaggio del trasporto pubblico urbano di persone vedasi il D.M. 30 luglio 2009.

31 maggio

IVA

Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 - Dichiarazione e versamento

Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi di imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione, relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 49, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

Presentazione:

La dichiarazione deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il Modello INTRA 12, approvato con provv. dell'Agenzia delle Entrate 25 agosto 2015.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 2 maggio in questo scadenziario.

31 maggio

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - Versamento
mensile - Denuncia annuale

Versamento - Scade il termine per il versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2019 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo 2019 (art. 9, L. 29 ottobre 1961, n. 1216).

Denuncia - Scade inoltre il termine entro il quale gli assicuratori debbono presentare al competente ufficio la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

Presentazione:

all'Agenzia delle Entrate in via telematica utilizzando il modello approvato con Prov. Ag. Entrate 29 aprile 2019.

Versamento:

con Mod. F24 - accise ed utilizzazione dei codici – tributo (istituiti con Ris. Ag. Entrate n. 109/E del 22 ottobre 2010)

3354 - “Imposta sulle assicurazioni – Erario – art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1, L. 29 ottobre 1961, n. 1216”

3355 - “Imposta sulle assicurazioni – Erario – Acconto – art. 9, comma 1-bis, L. 29 ottobre 1961, n. 1216”

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza “IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24” in data 2 maggio in questo scadenziario.

31 maggio

ACCISE
Gas naturale - Versamento della rata d'acconto
mensile

Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto “TUA” - Testo Unico Accise.

Versamento:

con Mod. F24 - accise **Mod. F24** - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza “IMPOSTE E

31 maggio

TASSE AUTOMOBILISTICHE - Rinnovo

A norma del D.M. 18 novembre 1998, n. 462, nel mese di maggio scade il termine per il rinnovo delle tasse automobilistiche, per le quali il periodo di validità è scaduto nel mese precedente, per i seguenti autoveicoli:

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo:

- con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le caratteristiche tecniche di cui all'art. 65, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, o elettrico,

- con potenza effettiva superiore a 35 KW:

*le tasse sono corrisposte in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1° maggio

b) autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo da locare senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle caratteristiche tecniche sopra indicate, con potenza effettiva superiore a 35 KW:

*le tasse sono corrisposte per uno o due periodi fissi quadrimestrali o per l'intero anno (12/12) decorrenti dal 1° maggio.

Superbollo - Per il versamento dell'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (c.d. superbollo), dovuta sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 185 chilowatt si vedano l'art. 23, comma 21, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, e successive modificazioni, e il D.M. 7 ottobre 2011.

Diritto fisso dovuto dai rivenditori - Scade il termine per la presentazione, da parte delle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di veicoli, degli elenchi relativi ai veicoli ad essi consegnati per la rivendita, al fine di ottenere l'interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche con l'indicazione degli estremi del versamento e con allegazione dell'attestazione del versamento del diritto fisso (D.M. 29 aprile 1999).

CONTRIBUTI / MOD. F24"
in data 2 maggio in questo
scadenario.

Versamento:

*presso gli uffici postali

*presso le tabaccherie abilitate e le ricevitorie del lotto

N.B.: il versamento può essere eseguito presso gli uffici ACI o con modalità telematiche nelle regioni con le quali sono state stipulate le relative convenzioni.

Per il versamento del cd. Superbollo deve essere utilizzato il Mod. F24 con elementi identificativi con il codice-tributo 3364 e con esclusione della compensazione.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 2 maggio in questo scadenario.

31 maggio

ANAGRAFE TRIBUTARIA
Intermediari finanziari - Comunicazione
periodica - Trasmissione telematica

Per gli intermediari finanziari scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente (Prov. Ag. Entrate 19 gennaio 2007 – come integrato con Prov. Ag. Entrate 29 febbraio 2008).

Si vedano al riguardo le circ. Ag. Entrate n. 18/E del 4 aprile 2007 e n. 42/E del 24 settembre 2009. Vedasi altresì l'art. 11, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in ordine alla comunicazione delle movimentazioni intervenute sui predetti conti e rapporti, da effettuare entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni, secondo le modalità stabilite con Prov. Ag. Entrate 25 marzo 2013, come modificato dal Prov. Ag. Entrate 10 febbraio 2015.

Vedasi il Prov. Ag. Entrate 25 gennaio 2016 recante le nuove specifiche tecniche ai fini della compilazione delle dichiarazioni.

31 maggio

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Atti del
procedimento di accertamento – Versamento
rata

Per i contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata, ai sensi dell'art. 2, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, di avvisi di accertamento, di avvisi di rettifica e di liquidazione, di atti di recupero, di inviti al contraddittorio e di accertamenti con adesione, mediante versamento della prima rata delle somme dovute, e che effettuano il versamento in forma rateale con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, scade il termine per il versamento della rata trimestrale.

Vedasi il Prov. Ag. Entrate 9 novembre 2018 per le modalità di definizione e di versamento.

Ulteriori specifiche disposizioni sono previste dall'art. 7, del citato D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, per la definizione da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI.

Versamento:

con Mod. F23 o F24 (con esclusione di compensazione), con i codici tributo e con gli altri dati contenuti nel fac simile di modello allegato agli inviti al contraddittorio, agli atti di accertamento con adesione ed agli avvisi di accertamento oggetto di definizione, tenuto conto delle indicazioni di cui al citato Prov. Ag. Entrate 9 novembre 2018.

Per le modalità di attuazione vedasi il Provv. Ag. Entrate 13 novembre 2018.

31 maggio

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea – Comunicazioni tra Agente riscossione e Agenzia Dogane e Monopoli

Ai sensi dell'art. 5, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all' art. 3, fatte salve specifiche deroghe sulle somme e sugli interessi da corrispondere.

A tal fine deve essere presentata apposita dichiarazione di adesione denominata modello DA – 2018 – D entro il 30 aprile 2019.

Entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora, lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalità;

Entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo, per un massimo di 18 rate.

31 maggio

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Controversie tributarie – Presentazione della domanda e versamento

Ai sensi dell'art. 6, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, le

Presentazione:

della dichiarazione di adesione mediante utilizzo del modello Mod. DA – 2018 - D, pubblicato sul sito dell'Ag. Entrate – Riscossione.

Presentazione:

Vedasi il Provv. Ag. Entrate 18 febbraio 2019 per le

controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell' art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 6/E del 1° aprile 2019.

La definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione .

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. E con applicazione degli interessi. È esclusa la compensazione prevista dall' art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

In deroga a quanto sopra, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, (data di entrata in vigore del decreto), le controversie possono essere definite con il pagamento:

modalità di definizione e di versamento, e che reca l'approvazione del modello DCT/18.

Versamento

-con Mod. F24 senza facoltà di compensazione e con indicazione dei codici tributo indicati nella Ris. Ag. Entrate n. 29 /E del 21 febbraio 2019.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI/MOD. F 24" in data 2 maggio in questo scadenziario.

a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, al 19 dicembre 2018, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.

Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Vedasi l'art. 7, citato D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, per le specifiche disposizioni previste a favore delle società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI.

Enti locali - A norma dell'art. 6, comma 16, citato D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo, ai fini della definizione delle controversie tributarie nei

confronti del medesimo ente o di un suo ente strumentale.

31 maggio

AGEVOLAZIONI - Estromissione agevolata di beni dall'impresa individuale – Imposta sostitutiva – Termini ed adempimenti

Per l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2018 possiede beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, scade il termine per optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2019, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto (art. 1, comma 66, L. 30 dicembre 2018, n. 145, mediante rinvio all' art. 1, comma 121, L. 28 dicembre 2015, n. 208). L'imposta sostitutiva deve essere versata per il 60 per cento entro il 30 novembre 2019 e per la restante parte entro il 16 giugno 2020, con i criteri di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 8 /E del 10 aprile 2019.

31 maggio

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Irregolarità formali – Versamento

Ai sensi dell'art. 9, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di

Presentazione

Vedasi al riguardo il Provv. Ag. Entrate e Ag. Dogane e Monopoli 23 gennaio 2019 recante le disposizioni di attuazione per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 119 del 2018.

Versamento

con **Mod. F24** senza facoltà di compensazione e con indicazione dei codici tributo indicati nella Ris. Ag. Entrate n. 8/E del 23 gennaio 2019.

Mod. F24 - Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI/MOD. F 24" in data 2 maggio in questo scadenzario.

Versamento

con **Mod. F24** senza facoltà di compensazione e con indicazione del codice tributo indicato nella Ris. Ag. Entrate n. 37/E del 21 marzo 2019.

una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il versamento della somma dovuta è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

La rimozione delle irregolarità od omissioni deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle due rate e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; inoltre, sono esclusi dalla regolarizzazione:

- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all' art. 5-quater , D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227;

- le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. n. 119.

Vedasi al riguardo il Provv. Ag. Entrate 15 marzo 2019.

31 maggio

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Processi verbali di constatazione – Presentazione delle dichiarazioni e versamento

Ai sensi dell'art. 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data del 24 ottobre 2018, (data di entrata in vigore del decreto), presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate n. 7 /E del 9 aprile 2019.

Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 , per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

Le somme possono essere rateizzate, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra.

31 maggio

IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato ("c.d. Esterometro") - Trasmissione

Presentazione

Per i soggetti passivi IVA scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – c.d. "Esterometro" -, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello

In via telematica secondo le indicazioni del p. 9 del Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018

della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Vedasi al riguardo la risp. Ag. Entrate n. 85 del 27 marzo 2019.

31 maggio

REGISTRO

Contratti di locazione ed affitto di beni immobili – Versamento imposta

Regime opzionale della cedolare secca: in materia di c.d. “cedolare secca” sugli affitti di immobili ad uso abitativo vedasi:

- il Provv. Ag. Entrate 7 aprile 2011
- la Circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1° giugno 2011 e la n° 20/E del 4 giugno 2012.

Per i nuovi contratti l'opzione è effettuata in sede di registrazione; in caso di opzione per la “cedolare secca” esercitata in occasione di annualità successiva alla prima, l'opzione è effettuata nel termine previsto per il versamento dell'imposta di registro, vale a dire entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva.

Ai fini della validità dell'opzione deve essere data previa comunicazione, mediante raccomandata all'inquilino di non applicazione degli incrementi di canone, inclusi quelli ISTAT. La scelta del regime della cedolare secca deve essere confermata in caso di proroga del contratto.

Per i contratti a canone concordato, l'aliquota della Cedolare secca è stata ridotta dal 19 al 10 per cento per il quadriennio 2014 – 2019 dall'art. 4, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, come modificato dall'art. 1, comma 16, L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Il versamento dell'imposta cedolare secca è effettuato, a saldo ed in acconto, negli stessi termini previsti per il versamento dell'imposta IRPEF.

Cedolare secca sulle locazione commerciali - L'art. 1, comma 59, L. 30 dicembre 2018, n. 145, ammette l'opzione per il regime della cedolare secca, di cui all' [art. 3](#) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, sui canoni di locazione relativi ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

Presentazione:

La registrazione di nuovi contratti, gli adempimenti successivi, l'opzione e la revoca del regime della “cedolare secca” sono effettuati mediante presentazione diretta all'ufficio o in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediari abilitati, del modello RLI.

Versamento:

con il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), senza possibilità di compensazione, e con utilizzazione dei seguenti codici-tributo:

1500 - Locazione e affitto – Imposta di Registro per prima registrazione;

1501 - Locazione e affitto – Imposta di Registro per annualità successive;

1502 - Locazione e affitto – Imposta di Registro per cessioni del contratto;

1503 - Locazione e affitto – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto;

1504 - Locazione e affitto – Imposta di Registro per proroghe del contratto;

1505 - Locazione e affitto – Imposta di Bollo;

1506 - Locazione e affitto – Tributi speciali e compensi;

Contratti di locazione breve - Per gli adempimenti connessi ai contratti di locazione breve, di cui all'[art. 4](#), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, vedasi la scadenza "CEDOLARE SECCA/ IMPOSTE SUI REDDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari - Ritenute operate - Versamento" in questo scadenziario.

Regime ordinario: il termine per il versamento dell'imposta di registro è stabilito in trenta giorni:

- per i nuovi contratti relativi ad immobili urbani (versamento della prima annualità o per l'intero periodo) , a decorrere dalla stipula o, se anteriore, dalla data di decorrenza;
- per i contratti pluriennali relativi ad immobili urbani (annualità successive alla prima): dalla data di inizio dell'annualità;
- - per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite: dalla data di effetto.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero
- b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i contratti agevolati di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art. 8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

Immobili strumentali - Sulle locazioni da parte di soggetti IVA di immobili strumentali, si applica l'imposta di registro con l'aliquota dell'1 per cento (art. 5, c. 1, lettera a-bis, Tariffa allegata al D.P.R. [n. 131/1986](#)).

Mod. F24 – Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F24" in data 2 maggio in questo scadenziario.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati